

Una panoramica delle notizie più significative negli ultimi mesi

Il Desk Lussemburgo, istituito lo scorso anno nel quadro della strategia di internazionalizzazione che da sempre caratterizza il nostro Studio, fornisce alla clientela italiana e internazionale un canale di accesso privilegiato al mercato lussemburghese e rappresenta un punto di riferimento per tutti gli operatori con sede in Lussemburgo che hanno significativi rapporti commerciali con l'Italia. Il Desk offre un'assistenza e una consulenza legale e fiscale completa, integrata e calibrata sulle esigenze dei clienti. In tale ottica, redige periodicamente questa rassegna che mira ad offrire agli operatori una panoramica su quanto accade nel Granducato nell'ambito delle aree di maggiore sensibilità per la clientela operante in Lussemburgo o interessata alle opportunità del mercato lussemburghese. Il Desk Lussemburgo è ovviamente a disposizione per aiutarVi a comprendere e ad approfondire le novità e le tematiche di Vostro interesse.

FISCALITA'

Approvazione della legge finanziaria per il 2019: nuove misure fiscali favoriscono la competitività delle società

Nella seduta del 25 aprile u.s., il Parlamento lussemburghese ha approvato la legge finanziaria per il 2019, che introduce, fra le altre, importanti novità in materia di imposta sul reddito delle società.

In primo luogo, la legge introduce una significativa riduzione dell'imposta sul reddito delle società:

- viene aumentato di € 150.000 l'importo degli utili netti soggetti all'aliquota minima del 15%, che passa quindi da € 25.000 a € 175.000;
- viene ridotta di 2 punti percentuali l'aliquota intermedia applicabile in caso di utili netti compresi fra € 175.000 e 200.000, che passa dunque dal 33% al 31%;
- viene ridotta di 1 punto percentuale l'aliquota marginale applicabile in caso di utili netti superiori a € 200.000.

In virtù di tali modifiche, l'aliquota aggregata dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta comunale sulle imprese della città di Lussemburgo e il contributo al fondo di disoccupazione si riduce dall'attuale 26,01% al 24,94%.

Tabella riepilogativa delle aliquote dell'imposta sul reddito delle società applicabili prima e dopo la legge finanziaria 2019

Fino al 31 dicembre 2018		Dal 1 gennaio 2019	
Importo degli utili netti	Imposta	Importo degli utili netti	Imposta
Utili netti ≤ 25.000	Aliquota 15%	Utili netti ≤ 175.000	Aliquota 15%
25.000 < Utili netti ≤ 30.000	€ 3.750 + aliquota 33% su Utili netti > 25.000	175.000 < Utili netti ≤ 200.000	€ 26.250 + aliquota 31% su Utili netti > 175.000
Utili netti > 30.000	Aliquota 18%	Utili netti > 200.000	Aliquota 17%

Una seconda rilevante novità è rappresentata dal recepimento nell'ordinamento lussemburghese delle disposizioni che limitano la deducibilità degli interessi passivi, contenute, insieme ad altre misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale all'interno dell'Unione Europea, nella direttiva cd. ATAD (Anti Tax Avoidance Directive). In particolare, a seguito del recepimento della direttiva con decorrenza dal 1 gennaio 2019:

- l'eccedenza degli interessi passivi è deducibile fino a concorrenza del maggiore fra il 30 per cento dell'EBITDA e € 3.000.000;
- l'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati è calcolata come differenza tra gli interessi attivi e i proventi finanziari assimilati imponibili, da un lato, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati deducibili, dall'altro;
- il contribuente ha la facoltà di optare per l'applicazione della normativa in oggetto a livello di singola società ovvero di gruppo consolidato ai fini fiscali.

CONTENZIOSO

Clausola arbitrale - Difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria

Difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria statale – Decisione della Corte Distrettuale del Lussemburgo in data 22 Gennaio 2019.

La Corte Distrettuale del Lussemburgo, con la sentenza n. 2019TALCH08/00017 in tema di arbitrato, ha statuito che, nel caso di previsione contrattuale di una clausola arbitrale, ciò determina ipso facto il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria statale in relazione alle controversie scaturenti da quel contratto. Il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria statale implica necessariamente che la giurisdizione sia esercitata dagli arbitri il cui mandato deriva dall'accordo di arbitrato.

Il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria statale sussiste anche a prescindere dalla circostanza che il collegio arbitrale sia già stato formato.

Dal momento che il ricorso all'arbitrato è volontario, le parti possono in ogni caso rinunciare: ad esempio, non invocando la clausola arbitrale. Inoltre, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria statale non è una eccezione rilevabile d'ufficio e pertanto viene sanato se l'eccezione non è sollevata nei termini.

SERVIZI FINANZIARI

Circolare n. 19/716

Il 12 aprile 2019, la CSSF ha rilasciato la circolare n. 19/716, relativa alla fornitura di servizi di investimento ai sensi dell'art. 32-1 della legge lussemburghese del 5 aprile 1993 in materia finanziaria ("LFS").

La circolare in parola detta alcune linee guida di condotta indirizzate ai promotori di servizi finanziari professionali e qualificati in Lussemburgo provenienti da paesi terzi esterni all'Unione Europea, e si applica solo ad alcune tipologie di servizi (ad es., di tipo consulenziale, attività di gestione di portafogli, di custodia di strumenti finanziari, ecc.), mentre sono escluse dal suo ambito altre attività finanziarie come finanziamenti, servizi di pagamento, depositi bancari, e così via.

In particolare, la circolare chiarisce come l'operatore che intenda fornire i propri servizi in Lussemburgo sia tenuto a registrarsi presso l'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Uno dei requisiti per potersi registrare è che la Commissione Europea abbia adottato una decisione di equivalenza rispetto alle corrispondenti leggi e regolamenti del paese di origine dell'operatore.

Ai sensi dell'art. 32-1 LFS, peraltro, l'operatore può comunque fornire i propri servizi in Lussemburgo pur in assenza di una decisione di equivalenza, fermo restando che:

- l'operatore deve essere autorizzato a fornire i servizi nel proprio paese di origine;
- l'operatore deve essere soggetto a regole autorizzative e di controllo considerate dal CSSF equivalenti a quelle previste dal LFS;
- deve sussistere una continua attività di cooperazione tra il CSSF e la corrispondente autorità locale.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Emanuele Grippo
Partner

 Milano

 +39 02 763741

 emgrippo@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.